



Ordinanza N. 16 del 03 Maggio 2013

Oggetto: Prevenzione incendi di interfaccia e pulizia fondi incolti.

IL SINDACO

Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225;

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria, da parte di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di combustioni e di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono creare pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto la delibera di G.M. n° 83 del 30/05/2008, relativo all'approvazione del **Piano Speditivo di Emergenza di Protezione Civile per il rischio di incendio di interfaccia;**

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n.773;

Viste le Leggi Regionali n.16 del 06/04/1996, e n. 14 del 14/04/2006;

Vista la Legge 21/11/2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L.vo n.267/2000 in materia di ordinanze sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericolo per incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.L.vo n. 139 del 08/03/2006 in materia di prevenzione incendi;

Visto l'art.255 del D.L.vo 03/04/2006, n. 152 " Norme in materia ambientale";

Visto l'art.38 della Legge 08/06/1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti attuativi di leggi e regolamenti";

Visto l'art.54 del T.U. degli EE.LL., D. Lgs 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

ORDINA

Dalla data del 15 giugno e fino al 15 ottobre 2013

Art.1

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare la diserbatura ed i relativi interventi di pulizia a proprie cure e spese dei terreni invasi da vegetazione infiammabile, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare di procedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli nonché al taglio di siepi vive e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo di cui al precedente art. 1) le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

Art.2

Ai proprietari di terreni confinanti con strade comunali, provinciali, statali e limitrofi alla ferrovia alla ripulitura di siepi vive, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale effettuando appositi viali parafuoco anche in prossimità di fabbricati di ogni tipo, con l'allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, creando apposita fascia parafuoco per una distanza non inferiore a mt. 10 e comunque secondo le prescrizioni impartite nel D.P. della Regione Siciliana n° 297 del 4 Giugno 2008;

Art.3

Ai titolari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombera e priva di vegetazione l'area circostante il serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;

Ai proprietari ed i conduttori di motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un

dispositivo anti scintille;

Art.4

In conformità all'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Art.5

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombera da vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

SANZIONI

1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell'art.29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del **D.L.vo n.285 del 30/04/1992;**
2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.255 del **D.L.vo n. 152/2006;**
3. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio saranno applicate le sanzione amministrativa e penali ai sensi **dell'art. 10 e dell'art. 11 della Legge n.353 del 21/11/2000, così come recepita dalla L.R. n.14/2006 .**
4. Per le violazioni alla presente Ordinanza correlate alla bruciatura dei rifiuti nocivi pericolosi, verrà applicato il dettame del **D.L.vo n° 152/2006 e/o il codice penale**

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

AVVERTE

In caso di incendio in area nella quale l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta con pericolo di incendio urbano, il Servizio di Protezione Civile Comunale applicherà il "**Piano Speditivo di Emergenza di Protezione Civile relativo al rischio di incendio di interfaccia**", approvato con **Delibera di G.M. n° 83 del 30/05/2008**

RICORDA

Che ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne e nelle zone urbane periferiche e che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	TEL. 115
CORPO FORESTALE DELLO STATO	TEL. 1515
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	TEL. 0931.803409
CARABINIERI	TEL. 112
PUBBLICA SICUREZZA	TEL. 113

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga: pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 (quindici) e la dislocazione di manifesti pubblici, mediante affissione, sul territorio comunale e in luoghi di visibilità pubblica, nonché inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.pachino.sr.it e www.zonasud.org.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate della esecuzione della presente, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza è trasmessa Alla Prefettura di Siracusa; Al Comando di Polizia Municipale; Al Comando Stazione di Carabinieri di Pachino; Al Commissariato di P.S. di Pachino; Alla Capitaneria di Porto di Siracusa, Al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Siracusa; Al Caserma della Guardia di Finanza di Marzamemi; All'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste; Alla Provincia Regionale di Siracusa; Al Servizio Regionale di Protezione Civile di Siracusa;

Dalla Residenza Municipale li 03 maggio 2013

Città di Pachino
Servizio Protezione Civile
H. SINDACO
F. Spina